



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO MARCHE

L'anno 2024 il giorno 04 del mese di dicembre alle ore 17 si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci del **MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO MARCHE**, **MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO SEDE DI ANCONA, SEDE DI MACERATA E SEDE DI ASCOLI PICENO**, presso i locali della Associazione in Via III Ottobre n. 9, convocata dalla Presidente in data 14.11.2024, e con affissione presso la Sede ai sensi dello Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Adeguamento Statuto al Codice del Terzo Settore;**
- 2) **varie ed eventuali.**

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, la Presidente Piera Antonia Tilli, la quale propone come segretario verbalizzante la sig.ra Micaela Girardi, proposta che viene accettata all'unanimità dell'Assemblea.

Sono presenti i seguenti soci: Stefania Pasimeni; Sandro Sordoni; Silvia Caiti; Fabio Scheggia; Luciana Martini; Serena Bartocci; Fondini Maria Romana; Seghetti Daniela; Paolo Anastasio; Fondini Pierina; Gentile Andrea; Seghetti Bernardo; Feriozzi Daniela; Scancella Giuliano e per delega Vitelli Giovanni; Scancella Gabriele; Ficcadenti Giuditta; Anastasio Alessandro

Via skype sono presenti: Marco Antomarini; Gianfranco Borgani; Fabio Bellucci

Il Presidente dichiara la validità dell'adunanza costituita in seconda convocazione, essendo la prima seduta andata deserta.

Il Presidente ringrazia i presenti e passa ad illustrare l'Ordine del giorno.



1) Adeguamento Statuto al Codice del Terzo Settore

La Presidente illustra all'assemblea i motivi che rendono necessario ed opportuno modificare lo statuto sociale in conformità al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 - Codice del Terzo Settore.

Invita pertanto l'Assemblea a deliberare in merito.

Esaurita la discussione, l'assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

di adeguare lo statuto dell'Associazione al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 – Codice del Terzo Settore, apportando tutte le necessarie modifiche e in particolare modificando la denominazione in "Movimento Difesa del Cittadino MARCHE Associazione di Promozione Sociale" in breve "MDC MARCHE APS", approvando il nuovo testo di statuto sociale **che si allega** al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

2) varie ed eventuali

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare e previa lettura ed approvazione del presente verbale la seduta viene tolta alle ore 19,00

Il Presidente

illi Pier Antonia

Il Segretario

Wanda C...

STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO MARCHE
A.P.S.
Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del
04 dicembre 2024
COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

(L'ASSOCIAZIONE)

Articolo 1

Denominazione – Durata – Sede

L'Associazione MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO MARCHE A.P.S. (acronimo MDC Marche APS) è un'associazione di promozione sociale (APS), fondata il 29 maggio 2007 che agisce ed opera in base ai dettami del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice di Riforma del Terzo Settore) nonché nel rispetto degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

L'Associazione può utilizzare la denominazione/qualifica di Associazione di Promozione Sociale ("APS") o Ente del Terzo Settore ("ETS") e spenderla nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico in conformità alla disciplina applicabile, a seguito dell'iscrizione nei rispettivi registri.

L'Associazione ha durata illimitata nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Ha sede legale ad Ascoli Piceno, Via III Ottobre n. 9; potranno essere istituite sedi secondarie e sezioni locali con delibera di assemblea ordinaria.

La variazione della sede legale non si intende quale modifica statutaria e può essere deliberata dalla assemblea ordinaria.

MDC Marche costituisce una base associativa del Movimento Difesa del Cittadino APS nazionale con propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.

È organo regionale costituito e sostenuto dalle sedi territoriali e dagli sportelli ubicati nel territorio della Regione Marche rispetto ai quali si assume l'onere e la responsabilità di rappresentarli dinanzi alle Istituzioni Pubbliche e private, nella qualità di Coordinamento regionale.

Articolo 2

Finalità ed obiettivi

Il Movimento persegue con ogni mezzo legittimo, anche attraverso il ricorso allo strumento giudiziario, esclusivamente le finalità di tutela dei diritti dei cittadini, consumatori e utenti in tutte le materie regolate dal Codice del Consumo e dalla legislazione nazionale e comunitaria, nonché ogni altra conseguente e connessa:

- a) la difesa dei diritti delle persone nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;
- b) la difesa del consumatore-utente nei rapporti con le Aziende pubbliche o private produttrici, distributrici ed erogatrici di beni e servizi, la difesa dell'interesse individuale e collettivo alla trasparenza, correttezza, equità dei contratti, nonché dell'economicità dell'offerta;
- c) la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e utenti, allorché agiscano quali risparmiatori, investitori o contribuenti, che acquistino o comunque fruiscono di prodotti e servizi bancari, creditizi finanziari, assicurativi e postali, attraverso la vigilanza sul mercato mobiliare ed immobiliare, nonché il ricorso allo strumento giudiziario in tutte le ipotesi delittuose atte a ledere direttamente o indirettamente il regolare funzionamento e prospettazioni circa le condizioni economiche

- dei relativi prodotti e servizi;
- d) il corretto rapporto tra cittadini e giustizia;
 - e) il pluralismo, l'obiettività e la trasparenza dell'informazione al pubblico e della comunicazione, anche pubblicitaria comunque resa, finalizzata alla promozione, distribuzione e vendita di beni e servizi;
 - f) l'accesso e la fruizione sicura per i cittadini di tutte le tecnologie di trasmissione e comunicazione dati, audio e video esistenti e dei relativi contenuti, nel rispetto delle normative vigenti in materia di regolamentazione, trasparenza e garanzie degli utenti, nonché dei dati personali e della tutela dei minori;
 - g) la tutela e la salute delle persone e del rispetto dei diritti del malato e della sua famiglia, anche nei rapporti con le strutture sanitarie pubbliche e private e con le aziende produttrici e distributrici di prodotti e servizi destinati alla salute delle persone;
 - h) la tutela dei bambini, anziani, disabili e persone economicamente svantaggiate;
 - i) il miglioramento della qualità della vita e della protezione dell'ambiente e la tutela della salute dei cittadini da ogni forma di inquinamento;
 - j) la tutela e la valorizzazione del paesaggio, dei beni culturali, architettonici e di interesse artistico anche attraverso la vigilanza e la denuncia di ogni forma di abuso e deturpamento attuati in violazione di leggi e regolamenti, favorendo una loro migliore fruizione collettiva;
 - k) la sicurezza alimentare, la tutela dei consumatori dalle frodi e la difesa e promozione dei prodotti tipici locali come patrimonio biologico e culturale;
 - l) la promozione e divulgazione della cultura attraverso attività di progettazione, di studio ed iniziative attinenti i diritti dei cittadini e degli utenti;
 - m) il rispetto delle diversità di etnia, religione, identità sessuale, promuovendo la concreta realizzazione dei diritti degli immigrati dalle norme nazionali, comunitarie e dalle convenzioni internazionali, per l'integrazione sociale e la costituzione di una società multietnica e multiculturale e la valorizzazione della diversità in genere, con la promozione di una politica di piena realizzazione e pari opportunità nel lavoro, nella vita politica, economica e culturale.

Articolo 3

Attività di interesse generale

1. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017:

- a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
- d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- e) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;*
- f) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- n) *cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;*
- o) *attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con*

un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Per la realizzazione delle proprie finalità statutarie Mdc Marche

- a) promuove il consumo critico e la solidarietà tra i soci anche mediante gli strumenti dell'acquisto collettivo di prodotti, l'assistenza e l'informazione nel campo alimentare e nei settori ad esso collegati; Promuove iniziative di studio e ricerca dirette alla realizzazione di singoli obiettivi;
- b) elabora e propone norme per la tutela dei diritti dei cittadini e stabilisce, a tal fine, rapporti con le istituzioni culturali e scientifiche pubbliche e private;
- c) promuove ed organizza in proprio o in collaborazione con altre associazioni ed enti, servizi di informazione e di tutela del consumatore nonché di vigilanza sull'applicazione delle norme poste a tutela del consumatore e utente;
- d) pubblica organi periodici di informazione e collane editoriali, attiva siti telematici, realizza strumenti multimediali, programmi radiofonici e televisivi;
- e) promuove la conoscenza in ordine ai diritti dei consumatori e utenti anche mediante pubblicazioni e forme di assistenza diretta ai consumatori ed utenti medesimi;
- f) organizza riunioni, seminari, dibattiti e convegni; promuove iniziative di studio e di ricerca diffondendone la conoscenza attraverso pubblicazioni ed ogni altro mezzo di informazione;
- g) promuove ed esercita azioni nelle sedi giudiziarie civili, amministrative e penali e dinanzi alle Autorità di garanzia, ai sensi della vigente legislazione: in particolare tutela in tutte le sedi giudiziarie i diritti e gli interessi dei cittadini quali consumatori, risparmiatori, utenti e contribuenti agendo, resistendo o intervenendo nei giudizi civili, amministrativi, tributari sia a titolo individuale che nell'interesse delle predette categorie; promuove azioni inibitorie e azioni risarcitorie collettive. Inoltre, tutela i diritti dei consumatori, dei risparmiatori, degli utenti e dei contribuenti lesi da condotte penalmente rilevanti mediante esposti, denunce, querele, richieste di sequestro all'Autorità giudiziaria, nonché costituendosi parte civile quale soggetto danneggiato o quale associazione rappresentativa degli interessi lesi dal reato, nei processi relativi a fatti penalmente rilevanti che direttamente o indirettamente ledono o mettono in pericolo i beni giuridici e i diritti nelle materie elencate all'art.2;
- h) Interviene nei giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite, dall'associazione;
- i) Interviene nei giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;
- j) partecipa o stipula convenzioni con struttura per assicurare servizi ai soci, consumatori e utenti;
- k) assume ogni altra iniziativa utile a livello nazionale, regionale e territoriale per il raggiungimento degli scopi statutarî;
- l) promuove la formazione di proprie strutture territoriali. Può inoltre stabilire forme di collaborazione, conservando piena autonomia, con associazioni a carattere internazionale, nazionale e locale, istituzioni culturali e scientifiche ed altri enti pubblici o privati.

3. Mdc-Marche può sottoscrivere accordi e convenzioni con altre associazioni allo scopo di rafforzare la propria base associativa; può altresì sottoscrivere convenzioni con la Pubblica Amministrazione al fine della gestione di beni e servizi nell'interesse pubblico e della collettività.

4. Tutte le attività di Mdc-Marche si svolgono nel rispetto dello Statuto Nazionale del Movimento Difesa del Cittadino APS. MDC Marche, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è riconosciuta quale livello di articolazione per la Regione Marche del Movimento Difesa del Cittadino APS.

5. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

6. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4 **Attività diverse**

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

(I SOCI)

Articolo 5 **Ammissione del Socio – Soci Volontari – Lavoro retribuito** **- Quota associativa**

1. Sono associati dell'Associazione tutti coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, previo versamento della quota associativa, nel rispetto del presente Statuto, facciano richiesta di adesione all'associazione.

Il rapporto associativo non ha limiti di durata temporale, fatta salva la decadenza conseguente al mancato versamento annuale delle quote associative, approvate dal Consiglio Direttivo mediante uno specifico regolamento interno.

Può aderire all'associazione ogni soggetto, cittadino italiano o straniero, senza alcuna limitazione o discriminazione politica, religiosa, etnica, di genere, di età o economica.

La domanda di ammissione a socio deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo di MDC Marche presentandola presso le sedi territoriali.

Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Il giudizio del Consiglio Direttivo in merito all'accettazione della domanda d'iscrizione è insindacabile.

La richiesta di adesione all'associazione si considera approvata con la consegna della tessera - secondo i regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle indicazioni di MDC APS - che può essere trasmessa anche on-line.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

2. L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

3. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

5. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

6. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, non è rimborsabile e non rivalutabile.

Articolo 6

Diritti e doveri

Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno inoltre il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.
2. Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
3. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.
4. Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.
6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
7. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
8. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.
9. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Articolo 7

Perdita o sospensione della qualità di Socio – Provvedimento di espulsione

1. Il rapporto associativo viene meno per morte, recesso, morosità, esclusione, scioglimento associazione.
2. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
3. La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.
4. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
 - a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.
5. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso scritto al Collegio dei Probi Viri, il quale delibera ai sensi del successivo art. 24.

(ORGANI SOCIALI)

Articolo 8

Organi sociali e cariche elettive

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - L'Assemblea dei Soci;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente;
 - Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci;
 - Il Collegio dei Probi Viri.
- Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite

Articolo 9

Assemblea dei soci

1. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.
2. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017
3. All'assemblea **ordinaria** dei soci spettano i seguenti compiti:
 - a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
 - b. eleggere o revocare il Presidente ed il Vice-Presidente;

- 
- c. eleggere e revocare gli altri membri del consiglio direttivo e gli altri organi dell'associazione;
 - d. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
 - e. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
 - f. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

- 4. All'assemblea **straordinaria** spettano i seguenti compiti:
 - a. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
 - b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
 - c. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Presidente, dal Consiglio Direttivo.
- 5. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manuali, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

- 1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 2. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.
- 3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
- 4. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

- 1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.
- 2. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
- 3. Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.
- 4. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
- 5. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.
- 6. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.
- 7. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dai successivi articoli 30 e 31 del

ART. 15 bis) ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
2. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
3. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.
2. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da quattro consiglieri, eletti dall'Assemblea fra i soci maggiorenni, e resta in carica per tre esercizi.
2. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
3. Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Segretario ed il Tesoriere.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
2. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
3. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

1. Il Consiglio Direttivo:
 - a. redige programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
 - b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed

- emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci;
 - g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
 - h. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - i. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
 - j. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 21) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE

1. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

1. Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.
2. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.
2. L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
3. L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
4. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno

dei componenti.

5. L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
7. L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 24) IL COLLEGIO DEI PROBI VIRI

1. Il Collegio dei Probi Viri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, ogni tre anni, tra coloro che non ricoprono altre cariche sociali.
2. Il Collegio dei Probi Viri esprime nel proprio seno un presidente e stabilisce le proprie norme procedurali.
3. Il Collegio dei Probi Viri è il massimo organo giudicante e consultivo dell'Associazione.
4. Il Collegio dei Probi Viri giudica in particolare:
 - a. sui ricorsi contro lo scioglimento di organi sociali e contro la decadenza di essi deliberata dagli organi competenti;
 - b. sui ricorsi presentati dai soci espulsi;
 - c. sui conflitti di competenza tra gli organi dell'Associazione.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
2. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
 - b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
 - c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
 - f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
 - g. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
 - i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 26) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

1. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o

trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 27) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

1. Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. Del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:
 - Libro degli associati;
 - Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo;
2. Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.
3. I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza o presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 28) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

1. Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi e entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.
3. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
4. L'Associazione potrà approvare anche un bilancio preventivo contenente le previsioni di spesa e di entrate per l'esercizio annuale successivo.

ART. 29) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

1. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche attraverso la relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 30) LO SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 31) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

1. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
2. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'organizzazione nazionale Movimento Difesa del Cittadino purché questa mantenga la qualifica di Ente del Terzo Settore oppure ad altro Ente del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra soci e/o i Membri degli organi di Mdc-MARCHE, o tra questi e Mdc-Marche, in relazione al rapporto associativo e/o derivante dall'interpretazione e/o applicazione del presente Statuto, sarà devoluta ad un conciliatore scelto di comune accordo tra le parti, il quale agirà secondo la procedura di conciliazione che riterrà più opportuna.
2. In caso di fallimento della procedura di conciliazione, o comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della domanda di conciliazione, la controversia sarà devoluta alla cognizione di un arbitro unico, che sarà nominato e procederà secondo le norme del codice di procedura civile, salvo concorde volontà delle parti di riferirsi a diverso regolamento camerale.

ART. 33) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente

Alle. Pico Antonia

Il segretario

Wood GW

